



Capitolato Tecnico - ANNESSO B-

per l'aggiudicazione di una autorizzazione amministrativa all'impresa da autorizzare, a norma dell'art.17 - comma 2 - della legge 28 gennaio 1994 n° 84, alla fornitura di lavoro temporaneo nel porto di Napoli -

ENTE:

Autorità di Sistema Portuale MTC -Porto di Napoli - .

Il presente atto è suddiviso nei seguenti articoli:

Art. 1 - Oggetto e durata dell'autorizzazione	
Art. 2 - Divieti e composizione della società partecipante	
Art. 3 - Organico dell'impresa	
Art. 4 - Canone e Tariffe.....	
Art. 5 - Obblighi dell'impresa autorizzata	
Art. 6 - Obblighi di assunzione della società partecipante e contratto applicabile	
Art. 7 - Requisiti generali della società partecipante per l'espletamento dei servizi	
Art. 8 - Requisiti tecnici della società partecipante per l'espletamento dei servizi	
Art. 9 - Requisiti speciali per l'espletamento dei servizi	
Art. 10 - Aggiudicazione della gara	
Art. 11 - Domande di partecipazione	
Art. 12 - Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione	
Art. 13 - Obblighi e responsabilità dell'appaltatore	
Art. 14 - Variazioni del servizio, facoltà di recesso e servizi aggiuntivi	
Art. 15 - Danni, responsabilità civile e garanzia tariffaria.....	
Art. 16 - Norma di sicurezza	
Art. 17 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore	
Art. 18 - Penalità'	
Art. 19 - Sciopero del personale	
Art. 20 - Arbitraria sospensione del servizio	
Art. 21 - Subappalto e avvalimento.....	
Art. 22 - Modalità di pubblicazione	



Allegati :

1. “Norme sull’impiego della manodopera portuale” approvate con delibera di Comitato portuale n. 30/2020 e Ordinanza n. 8/2005 AP Napoli.
2. Elenco personale e qualifiche dell’Impresa esercente a Napoli il servizio art. 17 l. 84/94.
3. Elenco dei Turni di lavoro svolti dalla Impresa ex art. 17 l. 84/94 negli ultimi 3 anni (2017,2018,2019).



Art.1

Oggetto e durata dell'autorizzazione

La procedura ha per oggetto l'individuazione dell'impresa da autorizzare, a norma dell'art.17 - comma 2 - della legge 28 gennaio 1994 n° 84, alla fornitura di lavoro portuale temporaneo nella circoscrizione di competenza della Autorità di Sistema portuale MTC Porto di Napoli - di seguito Autorità -, anche con l'ausilio di mezzi meccanici. Quanto precede, in deroga all'articolo 1 della legge 1369/1960, in quanto normativa speciale come previsto dal dlgs. n. 232/2017 al servizio delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 84/94, con le modalità ed indicazioni contenute nella medesima disposizione di legge.

La durata dell'autorizzazione è di anni dieci dal rilascio della medesima.

L'Autorità autorizza l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 dell'articolo 17 da parte di una impresa, la cui attività deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e servizi portuali, da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie. A seguito di specifica richiesta, e previa autorizzazione, la manodopera può essere prestata anche nel caso di operazioni da eseguire in aree esterne alla cinta portuale alle quali l'Autorità, eventualmente a causa di carenza di aree di deposito, assegna la funzione di polmone di accumulo (che siano cioè destinate alla confluenza provvisoria delle merci sbarcate e in attesa di ricarica su altri mezzi di trasporto, nonché delle merci provenienti via terra e destinate all'imbarco nel porto di Napoli).

Art.2

Divieti e composizione della società partecipante

L'attività dell'Impresa autorizzata deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro portuale temporaneo, con divieto assoluto di esercitare per conto proprio o tramite partecipazioni dirette o indirette le attività di cui all'articolo 16 e 18 della legge 84/94;

Detta impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o indirettamente le attività di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e neppure deve detenere partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette attività e partecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 3

Organico dell'impresa

L'Organico ottimale della Impresa da autorizzare è stato calcolato con riferimento al periodo precedente Triennio dal 2017 al 2019, con il seguente scenario nel porto di Napoli:



- Anno 2017: n. 11.320.
- Anno 2018: n. 11.668.
- Anno 2019: n. 12.722.

Pertanto la media operativa, stimata su tre anni, è pari a n. 11.903.

Secondo quanto previsto dalla Direttiva Ministeriale MIT n. 8739 del 05.07.2010 (che stabilisce i criteri di valutazione della congruità degli organici delle imprese di cui all'art.17 L.n.84/94), si rileva che sulla base dei turni effettuati dalla Impresa ex art. 17 l. 84/94 per il periodo 2016/2018, la media degli stessi risulta di 11.903: la condizione di equilibrio del pool di manodopera risulterebbe, quindi, di 47 unità operative, a cui va aggiunta una percentuale di esubero consentito rispetto all'organico teorico a piena occupazione (pari al 12%), di ulteriori 6 unità operative per **complessive 53 unità operative di equilibrio**.

Tuttavia deve darsi conto che il Ministero con la circolare sopra indicata ha dato indicazioni per cui il numero minimo da tener presente - anche in vista di una successiva riduzione -, è quello effettivo in organico.

Allo stato attuale la dotazione complessiva della Impresa operante nel porto di Napoli è di n. 65 unità di cui:

1. Dotazione del pool di manodopera n. 61 operativi;
2. Amministrativi in spese generali n. 4 dipendenti;
3. Il presidente è annoverato tra gli operativi.

Per quanto precede la società che partecipa alla procedura di selezione deve avere:

1. una dotazione organica minima pari a complessive **53 unità operative di equilibrio**, secondo quanto previsto dalla Direttiva Ministeriale MIT n. 8739 del 05.07.2010;
2. garantire quale clausola sociale ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 l. 84/94 la continuità del rapporto di lavoro a favore dei soci e dei dipendenti dell'impresa autorizzata alla data del 31.12.2018, e che deve comprendere, quantitativamente e qualitativamente, tutto il personale in organico della citata Impresa proveniente dalle Imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), legge 84/94, il quale transita in continuità di rapporto di lavoro nell'organico del soggetto autorizzato, in ogni caso, e fino alla riduzione organica complessiva, ovvero in ogni caso di posizionamento in quiescenza.

Sul punto dell'organico si evidenzia che la AdSP sta valutando, nell'ambito delle direttive ministeriali e compatibilmente con i principi comunitari, l'ambito di possibile operatività dell'art. 17 comma 15bis l. 84/94 che potrebbe determinare un ricollocamento del personale, *ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al presente articolo* pertanto l'operatore economico aggiudicatario del



servizio potrebbe – ad esito favorevole delle procedure – essere destinatario della conseguente riduzione di personale.

Inoltre si richiama la normativa di settore (legge 28 giugno 2012, n. 92 art. 3) che prevede che *a decorrere dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori dipendenti dalle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, e' riconosciuta un'indennita' di importo pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L'indennita' e' riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'INPS e' subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime. 3. Alle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e alle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, nonche' ai relativi lavoratori, e' esteso l'obbligo contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n.407.*

La dotazione organica sarà soggetta a revisione annuale, come da direttive del ministero IT, facendo salva in ogni caso la permanenza in organico dei dipendenti come sopra indicati, ove dovesse darsi luogo ad una ulteriore riduzione.

Qualora la richiesta di fornitura di manodopera temporanea superi la capacità organica del soggetto autorizzato (carezza), lo stesso può rivolgersi ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo come previsto dal dlgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii. e dal CCNL Porti , solo nel caso di dimostrata impossibilità di far fronte alle richieste con il proprio personale dipendente, e comunque nella misura ed alle condizioni previste dal richiamato dlgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii., e come specificato dall'articolo 64 del C.C.N.L. di riferimento dei lavoratori dei porti.

L'organico dell'impresa autorizzata è quindi sottoposto a verifica, di regola annuale, da parte dell'Autorità Portuale che ne determina il numero ed anche, ove occorra, le qualifiche professionali, sulla base delle effettive esigenze manifestate dalle imprese



autorizzate ai sensi degli articoli 16 e 18, dei turni assolti come derivanti dalle medie statistiche e nel rispetto della vigente normativa e del Piano dell'Organico formato ed aggiornato ai sensi dell'art. 8 l. 84/94. Il tutto in conformità alle pertinenti direttive e previa autorizzazione ministeriale, in linea con quanto da ultimo stabilito dal competente Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con lettera circolare n. 0003885 del 23/03/2012. Infatti in sede di verifica sull'attività e sulla dotazione, l'Autorità può rideterminare la composizione qualitativa e quantitativa dello stesso, approvandone lo schema relativo e autorizzando eventualmente nuove assunzioni.

Nel caso in cui si manifesti carenza in una qualifica e eccedenza in un'altra, l'impresa autorizzata dovrà attivare tutti gli strumenti idonei atti a riqualificare e/o riconvertire i propri dipendenti eccedenti il fabbisogno, anche attraverso i meccanismi di somministrazione nella misura ed alle condizioni previste dal richiamato dlgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii..

L'impresa aggiudicatrice della gara potrà attivare percorsi formativi per il proprio personale in organico al fine di acquisire apposite competenze specialistiche, che potranno essere finanziati a giudizio dell'Adsp nel rispetto dell'art. 17 comma 15 bis della legge 84/94 e ss.mm.ii..

Art 4 Canone e Tariffe.

La procedura di cui all'art. 17 l. 84/94 non prevede un canone a carico dell'Impresa fornitrice.

Le Tariffe della impresa autorizzata alla fornitura di lavoro temporaneo, sono determinate tenendo conto dei seguenti elementi in base al vigente CCNL Porti. Il riferimento assunto, anche in termini di strutturazione media dell'organico, è la posizione di quarto livello del CCNL Porti che classifica, tra l'altro, figure tipiche in connessione alle operazioni portuali, quali: *Operaio preposto alla conduzione di nastri trasportatori anche dei silos,Operatore di mezzi meccanici complessi di sollevamento e/o traino addetto alle operazioni di sbarco/imbarco,..... operai in grado di eseguire in maniera autonoma e professionale tutte le operazioni attinenti l'imbarco, sbarco e movimentazione delle merci compresa la guida esperta dei mezzi meccanici.* Da cui si assume:

Operaio quarto livello CCNL dei lavoratori dei porti al 31.12.2018			
Retribuzione mensile in vigore a dicembre 2018			
Minimo conglobato	art.15 CCNL		1.724,96
Edr	art.15 CCNL		10,33
Edr contrattuale	art.15 CCNL		10,00
Scatti anzianità	art.26 CCNL	5	130,00
Elemento retributivo di garanzia	art.52 CCNL	3%	51,75
Totale			



			1.927,04
Voci di contribuzione			
Divisore giornaliero	giorni	26	74,12
Divisore orario	ore	167	11,53916
Contributi Inps			
totali		36,99%	
- carico dipendente		9,49%	
- riduzioni riforma Tfr		0,48%	
totale carico ditta			27,02%
Contributi Inail - tasso voce 9220	%		12,423%
Retribuzione diretta per giornata lavorata			
Retribuzione			74,12
Contributi Inps		27,02%	20,03
Contributi Inail		12,423%	9,21
Buono pasto			7,00
Totale			110,36
Retribuzione indiretta e altri costi annuali			
Mensilità aggiuntive	2	3.854,08	
Ferie	26	1.927,12	
Permessi ex festività (ore)	32	369,25	
Festività infrasettimanali	11	815,32	
Festività soppresse/festive	2	148,24	
Altre assenze retribuite escluso IMA	12	889,44	
Totale retribuzione agg.va		8.003,45	
Contributi Inps retr. agg.va		2.162,53	
Contributi Inail retr. agg.va		994,27	
Totale contribuzione agg.va		3.156,80	
Tfr calcolato su retribuzione annuale	6,41%	1.738,83	
Previdenza complementare	1%	271,27	
Contributi su prev. Compl.	10%	27,13	
Totale Tfr e Previd. Compl.		2.037,23	
Visite mediche, indumenti		1.000,00	



TOTALE ANNUO NON LEGATO ALLA PRESENZA		14.197,48	
Media giornate lavorate previste	giorni	252 (1)	58,19
		(1)Direttiva MIT n. 8739del5.7.2010	
TOTALE GIORNALIERO COSTO LAVORATORE			166,70

A) TOTALE COSTO GIORNALIERO/GiLT: € 166,70

B): Costi di gestione, da determinarsi mediante l'applicazione di una maggiorazione pari al 15% del costo di cui al precedente punto 1).

C): Utile di gestione, nella misura del 10% della somma dei costi di cui ai precedenti punti A) e B).

TARIFFA = Somma Valori A+B+C.

Ai valori come sopra riportati, con esclusione dei punti B e C, si applicheranno le maggiorazioni per lavorazioni a Turni previste dal vigente CCNL Porti, art. 7.

La Tariffa, come sopra determinata, **trova applicazione come Tariffa massima di riferimento per lo svolgimento del servizio**. Resta ferma la possibilità, anche a fronte di una diversa programmazione del lavoro anche in applicazione dell'art. 10 e 11 del regolamento sulla manodopera temporanea, di cui all'allegato 1, di stipulare accordi derogatori. Eventuali accordi del tipo sopra indicato, in particolare finalizzati ad incrementare i livelli di produttività portuale, devono garantire uniformità nei diversi settori merceologici di riferimento, mediante la sottoscrizione diretta di appositi contratti con gli stessi, alle condizioni, anche economiche, che di volta in volta il soggetto autorizzato andrà a pattuire, assicurando condizioni di trattamento che non siano ingiustificatamente discriminatorie o disuguali, anche in attuazione dell'art. 3 della Direttiva CEE 31/03/2004 n. 2004/18/CE, pena la applicazione di penalità in danno.

La suddetta tariffa non è comprensiva del corrispettivo dovuto per l'eventuale impiego, su richiesta dell'impresa portuale, di mezzi meccanici e attrezzi forniti dall'impresa autorizzata. Il detto corrispettivo sarà concordato direttamente tra le parti.

Le Tariffe massime autorizzate sono quelle di riferimento per l'intera durata della autorizzazione. Le tariffe saranno adeguate in modo tale da recepire gli incrementi contrattuali che eventualmente dovessero intervenire, nell'arco della durata dell'autorizzazione, a seguito dei rinnovi del Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori Portuali. Tali modifiche derivanti dall'applicazione di provvedimenti legislativi e contrattuali di livello nazionale (adeguamenti contributivi, fiscali, contrattuali ecc.) devono essere nuovamente approvate, previo parere favorevole del Comitato di Gestione e della Commissione Consultiva Locale.



Pertanto, nelle more dell'esperimento delle procedure sopra indicate, trovano applicazione le tariffe già approvate secondo i regolamenti vigenti, ed oggetto del presente capitolato.

Art. 5

Obblighi dell'impresa autorizzata

L'impresa autorizzata è tenuta ad ottemperare a tutte le prescrizioni di cui all'allegato Regolamento contenente Norme sull'impiego della manodopera portuale - già approvate con Ordinanza presidenziale AP Napoli n. 8/2005 e delibera di Comitato 30/2002 APN, con l'applicazione delle Tariffe come indicate nel presente atto. Al rilascio della derivante autorizzazione non trovano applicazione gli articoli in contrasto ivi previsti.

Articolo 6

Obblighi di assunzione di personale

a carico della società partecipante e contratto applicabile

La società partecipante **dovrà assumere formale impegno ex art. 17 comma 4 legge 84/94 alla assunzione** di tutti i soci dell'impresa già autorizzata, oltre che dei dipendenti costituenti il Pool di manodopera, che è derivata dalla trasformazione della società di cui all'art. 21 comma 1, lettera b) della legge 84/94 (attuale società autorizzata è la CULP Napoli sede Calata Marinella Int. Porto Napoli PI 00289940637- Porto di Napoli-, in servizio alla data di approvazione del presente atto, assicurando loro la continuità del rapporto di lavoro sotto il profilo normativo e retributivo secondo il CCNL porti.

Il soggetto autorizzato deve garantire al proprio personale l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di riferimento del settore portuale.

Pertanto l'impresa autorizzata si impegna a garantire ai lavoratori il trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile, previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di riferimento dei lavoratori dei porti firmato in via definitiva in data 18/04/2001 in prima istanza, e ss.mm.ii. (ultima versione sottoscritta nella ipotesi di accordo Periodo 1 gennaio 2016 -31.12.2018); nonché assicurare loro il pieno recepimento della sottoscrizione del protocollo d'intesa 27 luglio 2000, con il quale vengono definite le parti del contratto collettivo relative al trattamento economico e alla classificazione del personale, con l'applicazione dei trattamenti normativi e retributivi di cui all'art. 17 comma 13 e comma 15 della legge 84/94.

Art. 7

Requisiti generali della Impresa

Possono partecipare alla presente procedura tutti gli: Operatori economici con identità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società)



cooperative di produzione e lavoro, e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice; 2. Operatori economici con identità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorzarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice; 3. Operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 45, comma 1, del Codice stesso. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

Condizioni di partecipazione: Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistono uno o più motivi di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. I requisiti generali previsti per la partecipazione al bando di gara sono quelli di cui all'art. 80 del dlgs. n. 50/2016, e precisamente

1. assenza cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, ossia di condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - 1.1. commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del d.P.R. n. 309/1990, dall'art. 291-quater del d.P.R. n. 43/1973 e dall'art. 260 del d.P.R. n. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - 1.2. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - 1.3. false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
 - 1.4. frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - 1.5. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - 1.6. delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del D.Lgs. n. 109/2007 e successive modificazioni;
 - 1.7. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con D.Lgs. n. 24/ 2014;



1.8. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

I soggetti in capo ai quali ricorre la causa esclusiva con riferimento ai reati sopra descritti, sono quelli di cui al comma 3 dell'art. 80 in questione e alle comunicazioni del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016 e 08 novembre 2017.

2. assenza cause di esclusione di cui al comma 2 dell'art. 80 in argomento, il quale contempla le seguenti cause: decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 159/2011 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. assenza cause di esclusione ai sensi del comma 4 dell'art. 80, per cui le imprese non devono aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, in merito agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse nonché in materia contributiva e previdenziale ostantive secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
4. assenza cause di esclusione derivanti all'impresa che versi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, fatto salvo il concordato con continuità aziendale, o se è in corso un procedimento per la dichiarazione una di tali situazioni, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. b.
5. assenza cause di esclusione per i requisiti generali definiti dall'art. 80, comma 5, per cui non posso partecipare ovvero stipulare contratti pubblici l'operatore che lett. a: ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate sulla norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché sugli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016; lett. c: si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; lett. f-ter: ha presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; lett.g: ha presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; lett. h: abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 Legge n. 55/1990. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; lett. l: pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della Legge n. 689/1981.
6. assenza cause di esclusione in ragione dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice dei contratti, secondo le Linee Guida ANAC n. 2/2016, par. 2.2.3, per eventuali



provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi inerenti alla contrattualistica pubblica e posti in essere nelle medesimo oggetto del contratto da affidare;

7. assenza cause di esclusione come indicato dalle Linee guida ANAC n. 6/2016, secondo il punto 4.2.b, per cui costituiscono altresì causa di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c, del D.Lgs. n. 50/2016 l'eventuale presenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. dei soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del codice e soltanto nel caso in cui venga dichiarata la presenza di condanne non definitive per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p oppure nel caso in cui sia acquisita in qualsiasi modo notizia della presenza di detti provvedimenti di condanna o vi siano indizi in tal senso.
8. assenza cause di esclusione dovuto alla sussistenza di sanzioni interdittive o altre sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
9. assenza cause di esclusione in ordine al rispetto delle disposizioni contenute nella legge n. 68/1999 (Lavoratori disabili), pena l'esclusione automatica ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. I;

inoltre dei requisiti di seguito indicati:

10. Possesso, da parte degli amministratori, dei direttori, dei dirigenti muniti di rappresentanza e dei soci accomandatari, dei requisiti previsti dall'art. 4 comma 2 D.M.132 del 6-2-2001;
11. Non avere partecipazioni o essere detenuta direttamente o indirettamente da una o più imprese di cui agli art. 16,18 e 21 comma 1 lett. a) legge 84/94; ovvero impegno, in caso contrario, a dismettere dette attività e partecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 8

Requisiti tecnici ed economici della Impresa

Oltre ai requisiti di carattere generale, le Società partecipanti devono possedere i seguenti requisiti specifici:

1. **essere iscritti da almeno tre anni** -nei cinque anni precedenti la data di emanazione del presente Atto- **ed avere connotazione di società attiva alla Camera di Commercio Industria e Artigianato o equivalente** per la categoria coerente con le attività di somministrazione temporanea di manodopera portuale per l'effettuazione di operazioni e di servizi portuali in forza di titolo autorizzativo, di cui all'art. 17, comma 2, della legge n.84/1994.
2. Per tutti gli O.E., possesso di un capitale sociale interamente versato non inferiore a € 100.000,00 (Centomila Euro). Per le società cooperative, il capitale dovrà essere costituito da quote sociali di valore unitario non inferiore ad una quota



commisurata ad un rapporto per ogni unità di socio tale da garantire complessivamente il medesimo valore di capitale. Il parametro di riferimento ai fini del presente bando è il numero di 53 unità di Pool di manodopera, che rappresenta il Pool di manodopera idoneo per il porto di Napoli, determinato in relazione alle pertinenti direttive ministeriali; nella ipotesi di prima applicazione il soggetto vincitore assicurerà il mantenimento delle unità aggiuntive di Pool di manodopera previste in organico alla CULP Napoli come da allegato al presente capitolato. Quanto precede in relazione alla peculiarità della tipologia del servizio e del lavoro in porto che è caratterizzato da una forte volatilità e indeterminazione in stretta connessione con la mutevolezza dei traffici portuali. Tale circostanza richiede un grado maggiore di affidabilità e consistenza patrimoniale delle società partecipanti;

3. Possesso di esperienza pregressa **per un periodo non inferiore a tre anni** -negli ultimi 5 anni decorrenti dalla emanazione del presente atto - anche non continuativi presso strutture portuali o similari (aeroporti- interporti), nello specifico settore della gestione di manodopera caratterizzata dalla specializzazione in conduzione di mezzi meccanici e nel ciclo di sbarco/imbarco/movimentazione orizzontale di contenitori/merci varie/ rizzaggio Veicoli. L'attestazione di tale requisito dovrà concernere;

3.a) l'attività di fornitura/gestione nel triennio nel settore di attività considerato;

3.b) per ogni anno, di cui al punto 3.a), l'attività deve prevedere la gestione di una quantità di personale specializzato per un numero di Turni di lavoro (calcolati nella misura di 6h/Giorno/Uomo) in misura non inferiore al 50% della media dei Turni di lavoro svolti dalla Impresa ex art. 17 l. 84/94 negli ultimi 3 anni, indicati nell'allegato 3 del presente capitolato.

4. Possesso, da parte degli amministratori, dei direttori, dei dirigenti muniti di rappresentanza e dei soci accomandatari, dei requisiti previsti dall'art. 4 comma 2 D.M.132 del 6-2-2001;

5. Non avere partecipazioni o essere detenuta direttamente o indirettamente da una o più imprese di cui agli art. 16,18 e 21 comma 1 lett. a) legge 84/94; ovvero impegno, in caso contrario, a dismettere dette attività e partecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione

Art. 9

Requisiti speciali ulteriori della società partecipante

Le Società partecipanti dovranno possedere in proprio organico, per il personale addetto allo svolgimento delle attività di fornitura di manodopera temporanea:

1. Un numero di lavoratori, almeno pari al 30% di cui all'allegato 2 di quelli in organico quale Pool di manodopera per lo svolgimento del servizio di manodopera portuale temporanea, adeguatamente formati singolarmente con attestazione - rilasciata per almeno due delle seguenti attività:-



- a. Addetto/Conduuttore di mezzi meccanici;
- b. Addetto movimentazione merce varia;
- c. Addetto al rizzaggio/derizzaggio e movimentazione veicoli/autoveicoli;
- d. Addetto movimentazione contenitori.

Ovvero, in alternativa a quanto richiesto al punto 1)>

2. possedere in proprio organico un numero di lavoratori - almeno pari al 30% di cui all'allegato 2 di quelli in organico quale Pool di manodopera per lo svolgimento del servizio di manodopera portuale temporanea che **siano inquadrati come Operatore - anche polivalente - con comprovata esperienza almeno quinquennale nella esecuzione di operazioni portuali.**

Art. 10

Aggiudicazione della autorizzazione

Nel caso di presentazione di più istanze di partecipazione, la graduatoria dei partecipanti sarà compilata tenendo conto dei seguenti requisiti posseduti alla data di pubblicazione del bando:

ELEMENTI VALUTATIVI	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
1. Pregressa attività di fornitura di manodopera temporanea nel settore di cui all'art. 8.3, in misura superiore all'esperienza minima richiesta.	2,5 punti per anno fino ad un massimo di 30 punti
2. Dotazione di personale in possesso di idonee qualifiche professionali come previsto all'art. 9, in misura superiore alla dotazione minima obbligatoria di personale qualificato.	1 punto per ogni dipendente, fino ad un massimo di 40 punti.
3. Il ribasso, espresso in unico valore percentuale, sui costi e l'utile di gestione, le cui misure massime sono state fissate rispettivamente nel 15% e nel 10% .	Punteggio massimo 30 punti. Il punteggio va calcolato tenendo conto della differenza tra il ribasso massimo (assegnati 30 punti) e il ribasso minimo, con criterio



	proporzionale del punteggio da assegnare .
--	--

Nel calcolo del punteggio, le frazioni non saranno considerate.

In caso di parità del punteggio totale, pari alla somma delle singole voci, costituirà titolo di preferenza il maggior punteggio in valore assoluto realizzato al punto 2 e, in caso di ulteriore parità, in via subordinata al punto 3.

Art. 11

Domande di partecipazione

I plichi in Busta chiusa "A" contenenti l'istanza di partecipazione - redatta in bollo - alla selezione come da bando, e la documentazione, pena la esclusione dalla gara, dovranno pervenire, secondo le modalità previste, entro il termine assegnato alla AdSP MTC con sede in Napoli Piazzale Pisacane. I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all'esterno - oltre alla intestazione del Mittente e all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e all'ora di espletamento della medesima.

In particolare poi nella domanda di partecipazione dovrà, tra l'altro, attestarsi:

- a) L'impegno a mantenere la dotazione di personale quantitativamente e professionalmente adeguato alle esigenze di fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, ivi compreso il personale di cui al successivo punto b);
- b) L'impegno di assunzione di tutti i dipendenti in organico come Pool e dei soci dell'impresa che deriva dalla società di cui all'art. 21 comma 1, lettera b) della legge 84/94 (CULP Napoli come sopra identificata) in servizio alla data del presente bando, assicurando loro la continuità del rapporto di lavoro sotto il profilo normativo e retributivo previsto dal CCNL porti;
- c) L'impegno a cessare le eventuali attività di cui agli art. 16, 18 e 21 comma 1 lett.a) legge 84/94 esercitate direttamente o indirettamente nonché a dismettere le eventuali partecipazioni anche di minoranza nelle imprese di cui agli articoli sopracitati.
- d) Il possesso dei requisiti di cui al presente capitolato;
- e) Il possesso dei requisiti generali di cui al dlgs. 50/2016.

Alla istanza, sottoscritta dal legale rappresentante della società richiedente, dovrà essere allegata, a pena di esclusione:

1. la documentazione del capitolato (con unita traduzione giurata se in lingua non italiana) e Avviso, **con le previsioni e tutti gli altri documenti previsti**;
2. copia del documento di riconoscimento;



3. **una busta chiusa Busta B (Offerta Tecnica).** L'offerta tecnica. L'offerta dovrà essere chiusa in apposita busta, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente, l'oggetto della gara e la dicitura. In detta busta dovranno essere inseriti esclusivamente i seguenti documenti/atti:

3.1 una relazione, nella forma della Dichiarazione resa ai sensi del dpr. 445/2000, inerente il possesso dei requisiti di cui all'art. 10 punti 1 e 2, e il dettaglio/quantità delle attività;

4. una ulteriore busta chiusa **Busta C (Offerta Economica) con:**

4.1 l'offerta contenente il ribasso (un unico ribasso) - espresso in termini percentuali - in relazione al punto 3 dell'articolo 10 del presente capitolato, che dovrà essere espressa con due cifre decimali. A pena di esclusione l'offerta, una volta compilata, dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della società **come da Avviso di gara.**

A seguito delle valutazioni, verranno poi eseguiti i controlli sui documenti/autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti del presente capitolato. Il possesso dei requisiti potrà essere certificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex DPR 445/2000, tranne dove espressamente e diversamente previsto.

Art. 12

Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

In ogni caso non potranno partecipare alla procedura ed essere destinatari della autorizzazione i soggetti che si trovino in stato di liquidazione o siano sottoposti a procedure concorsuali e le altre ipotesi previste dal capitolato ed Avviso.

Il rilascio dell'autorizzazione all'impresa aggiudicataria avverrà contestualmente all'ottemperanza degli obblighi previsti dall'art.17 comma 2 legge 84/94 e, in particolare, degli impegni assunti al precedente art. 2 e comunque non oltre 120 giorni dall'aggiudica.

Decorso inutilmente il predetto termine, l'aggiudica sarà annullata e l'Autorità procederà ad una nuova aggiudica nei confronti dell'impresa seconda classificata, ovvero avvierà le procedure ex art- 17 comma 5 per verificare la costituzione di una Agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo.

Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato al parere favorevole del Comitato di Gestione e della Commissione Consultiva Locale.

Art. 13

Obblighi e responsabilità dell'Impresa autorizzata

Tutti gli oneri assunti dall'impresa con il presente Capitolato Speciale si intendono considerati e compensati nelle Tariffe previste a pagamento del medesimo. Con le medesime si intendono altresì compensati gli oneri assunti dal datore di lavoro per le assicurazioni e previdenze sociali a favore del personale dipendente.



L'impresa si impegna ad eseguire il servizio nelle forme stabilite obbligandosi, nella scelta del proprio personale e nell'uso delle attrezzature, ad assicurare l'efficienza del servizio stesso ed il raggiungimento delle finalità richieste dall'Autorità, come da regolamento di cui all'allegato n. 3 al presente capitolato nella misura non in contrasto con il capitolato.

L'impresa è obbligata in materia di organizzazione e svolgimento del servizio:

- 1) ad effettuare un sopralluogo dei luoghi di esecuzione prima dell'inizio del servizio, senza obbligo di allegare rapporto di eseguito sopralluogo;
- 2) comunicare all'Autorità, all'inizio del rapporto contrattuale, le generalità ed il domicilio del personale che verrà occupato nel servizio e ad aggiornare tempestivamente tali informazioni in caso di variazione;
- 3) a far pervenire tempestivamente all'Autorità comunicazione scritta di ogni fatto di rilievo riscontrato durante l'effettuazione del servizio. In particolare, gli eventuali "incidenti di safety" ed anomalie che si dovessero verificare durante il servizio dovranno essere immediatamente comunicati al personale dell'Autorità ;
- 4) L'impresa si fa carico della disponibilità di personale in grado di sostituire con tempestività il personale in servizio che dovesse lasciare il posto di servizio per qualsiasi durata e motivo.
- 5) L'impresa è obbligata in materia di rapporti di lavoro con i propri dipendenti:
 - ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di collocamento;
 - ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro settore porti, in vigore per il tempo e nelle località ove si svolge il servizio;
 - ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'impresa autorizzata si impegna ad assicurare, con regolarità ed efficienza, la parità di trattamento nei confronti delle imprese utilizzatrici, svolgendo il servizio di fornitura del lavoro temporaneo con regolarità ed efficienza, operando secondo i principi dell'imparzialità e della trasparenza.

L'impresa autorizzata avvia i lavoratori temporanei alle imprese utilizzatrici in base alle richieste di queste ultime. **Le richieste sono soddisfatte rispettando l'ordine di presentazione delle stesse.**

L'impresa autorizzata avvia i lavoratori nel rispetto di uno o più ruoli predisposti in base alla qualificazione dei singoli lavoratori. I ruoli dei lavoratori devono essere resi accessibili, anche tramite mezzi telematici, alle imprese utilizzatrici.

Nel caso in cui si manifesti carenza in una qualifica e eccedenza in un'altra, l'impresa autorizzata dovrà attivare tutti gli strumenti idonei atti a riqualificare e/o riconvertire i propri dipendenti eccedenti il fabbisogno, anche attraverso i meccanismi di



somministrazione nella misura ed alle condizioni previste dal richiamato dlgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii. .

L'impresa autorizzata si impegna :

- a fornire ai lavoratori le informazioni generali sui rischi per la sicurezza e la salute connessi con le attività lavorative svolte in ambito portuale, nonché a quelli avviati i previsti DPI; quanto precede salva la possibilità, previa espressa intesa con l'impresa utilizzatrice, che taluni dispositivi di protezione individuale siano forniti da quest'ultima, la quale dovrà comunque informare il lavoratore temporaneo su rischi specifici/particolari in cui potrà incorrere nell'esecuzione del lavoro assegnato (ad esempio, nel caso di manipolazione di colli/merci pericolose). Sul punto si specifica che il lavoratore avviato ex art. 17 l. 84/94 entra durante la prestazione lavorativa quale componente nella squadra operativa dell'Impresa ex art. 16/18 l. 84/94 , che deve provvedere a tutti gli adempimenti ed oneri previsti dal dlgs. 272/99;
- ad attivare, di concerto con l'impresa utilizzatrice, ogni possibile forma di cooperazione, coordinamento ed informazione reciproca, utile alla salvaguardia della sicurezza e salute dei lavoratori temporanei;
- ad attivare la formazione professionale. In particolare, dovranno attivarsi corsi di formazione in occasione della introduzione di nuove attrezzature e tecnologie o di movimentazione di sostanze o preparati pericolosi ed in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgere di nuovi, in coordinamento con le imprese ex articolo 16, 18 e 21b). L'impresa aggiudicatrice della gara potrà attivare percorsi formativi per il proprio personale in organico al fine di acquisire apposite competenze specialistiche, che potranno essere finanziati a giudizio dell'Adsp nel rispetto dell'art. 17 comma 15 bis della legge 84/94 e ss.mm.ii;
- a garantire che l'avviamento al lavoro di soggetti non operanti da almeno un anno nell'ambito portuale avvenga solo dopo l'espletamento di specifici percorsi di formazione;
- ad assicurare il rispetto dell'orario di lavoro;
- ad assicurare che i lavoratori avviati non abbandonino il posto di lavoro, provvedendo in caso contrario alle necessarie sostituzioni;
- ad avviare lavoratori idonei allo svolgimento delle operazioni e servizi portuali che si andranno ad effettuare;
 - al rispetto di tutto quanto altro previsto dal Regolamento di cui alla Ordinanza sulla fornitura di lavoro portuale approvata anche dal Comitato portuale AP Napoli, per quanto applicabile.

Sono inoltre a carico dell'impresa tutte le spese relative al rilascio delle licenze da parte delle Autorità amministrative e comunali e l'obbligo di eseguire, ove occorrono, depositi di garanzia per il rilascio delle licenze stesse.



In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati e relativi alle norme sul lavoro dipendente, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, ne viene data comunicazione.

Art. 14

Variazioni del servizio, facoltà di recesso e servizi aggiuntivi

In riferimento ai tempi di effettuazione del servizio l'Impresa, su esplicita richiesta, - anche soltanto vie brevi - dovrà comunque garantire con immediatezza l'espletamento del servizio con il personale richiesto anche in orari e/o giorni diversi da quelli indicati per insorgenti ed imprevedute necessità, nonché garantire la disponibilità di ulteriore personale che si rendesse necessario impiegare in base ad insorgenti ed imprevedibili necessità .

Qualora non ottemperi alle richieste di cui ai commi precedenti, l'Autorità si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di far valere la decadenza della autorizzazione. L'Impresa non potrà in alcun modo apportare variazioni al servizio offerto ed è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni.

Art. 15

Danni, responsabilità civile e garanzia tariffaria

Si stabilisce che l'Autorità resta sollevata da ogni responsabilità civile e penale nella quale sia l'impresa che il personale addetto ai servizi potesse incorrere. Resta inteso che l'impresa è responsabile di qualsiasi danno che potrà derivare dall'inadempimento degli obblighi sopra specificati, sia verso l'Autorità, sia verso terzi.

L'impresa autorizzata è direttamente ed esclusivamente responsabile dei danni comunque provocati a persone e/o cose e derivanti dall'espletamento delle sole attività oggetto della presente autorizzazione, mentre tutti i rischi connessi allo svolgimento delle operazioni portuali restano in capo alle singole Imprese portuali autorizzate. A tal fine, per la copertura assicurativa R.C., deve stipularsi assicurazione con una primaria compagnia di assicurazioni di tutti i rischi connessi allo svolgimento della propria attività e per i danni che comunque possono da essa derivare all'Autorità ed a terzi. I massimali della predetta polizza sono fissati in Euro 5.000.000,00.

Per ogni contestazione che insorgesse tra impresa e l'assicurazione per eventuali clausole limitative alla copertura assicurativa poste nel contratto di assicurazione, l'Impresa autorizzata dovrà rispondere direttamente a favore del danneggiato, escludendo in ogni caso qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Autorità. Nessun compenso sarà dovuto all'impresa per danni di qualsiasi genere, anche se causati da forza maggiore.



Art. 16

Norme di sicurezza

L'impresa dovrà adottare tutte le misure atte a tutelare l'integrità del personale dipendente e di terzi, applicando tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, nei limiti sopra riportati, ed in particolare dovrà:

- produrre il documento sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei propri dipendenti durante il lavoro, così come previsto dai DD. Lgs. 81/2008 e n. 272/1999 per quanto non a carico delle Imprese portuali;
- provvedere ad una adeguata formazione del personale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, salvi gli obblighi a carico delle Imprese ex artt. 16 e 18 l.84/94;
- adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

L'Impresa dovrà procedere ad indicare, prima della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del d.l.vo 81/2008.

Art. 17

Osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore

L'impresa è tenuta alla piena osservanza delle disposizioni regolamentari delle Autorità: AdSP MTC, marittima, doganale, sanitarie e di ogni altra Amministrazione pubblica per quanto di rispettiva competenza.

Art. 18

Penalita'

L'Impresa sarà sottoposta -per ogni inadempienza agli obblighi della autorizzazione, che fosse riscontrata e contestata- a una sanzione pecuniaria variabile dallo 0,50% al 3% del valore del fatturato, riferito alle specifiche attività di fornitura oggetto di inadempimento (riferito cioè alla singola attività di somministrazione per Impresa), che saranno accantonate a tutela delle retribuzioni dei lavoratori operanti ex art. 17 l. 84/94. La misura della penale nei limiti delle percentuali suddette sarà stabilita insindacabilmente dall'Autorità in relazione alle entità delle infrazioni rilevate ed alla loro frequenza. La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo anche in caso di contestazione o gravame.

Nel caso siano state rilevate e contestate inadempienze gravi e continuative durante il periodo di vigenza, l'Autorità ha la facoltà di avviare la procedura per la



decadenza di diritto per colpa del Soggetto Autorizzato, e salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'Autorità ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 19

Sciopero del personale

In caso di sciopero del personale addetto ai servizi, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali, dovranno osservarsi le previsioni di cui all'art. 49 del vigente CCNL porti.

Art. 20

Arbitraria sospensione del servizio

In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte dell'appaltatore, l'Autorità, oltre all'applicazione delle penali, ove lo ritenga opportuno, provvederà alla esecuzione in danno dei servizi sospesi, salva restando ogni altra azione risarcitoria.

Qualora l'arbitraria sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo continuativo, l'Autorità ha la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto.

Art. 21

Subappalto e avvalimento

Per la specialità dell'attività, come previsto all'art. 17 l. 84/94, è esclusa la facoltà di subappalto e avvalimento. Nel caso in cui l'impresa affidi anche solo parte del servizio in subappalto, l'Ente potrà chiedere l'immediata risoluzione del contratto, in danno dell'impresa.

Qualora la richiesta di fornitura di manodopera temporanea superi la capacità organica del soggetto autorizzato (carenza), lo stesso può rivolgersi ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo come previsto dal dlgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii. e dal CCNL Porti, solo nel caso di dimostrata impossibilità di far fronte alle richieste con il proprio personale dipendente, e comunque nella misura ed alle condizioni previste dal richiamato dlgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii., e come specificato dall'articolo 64 del C.C.N.L. di riferimento dei lavoratori dei porti.

Art. 22

Modalità di pubblicazione e decorrenza

L'avviso per la individuazione della impresa da autorizzare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 l. 84/94 sarà pubblicato, su GUEE, GURI, Profilo del committente e per estratto degli avvisi e dei bandi, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale.

L'assegnazione, con il rilascio della autorizzazione, avrà corso con decorrenza dal termine di vigenza del precedente affidamento.



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRALE
NAPOLI · SALERNO · CASTELLAMMARE DI STABIA

ANNESSO B ALL'AVVISO PUBBLICO